



COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 3418 del 01/06/2020

ORDINANZA N. 39/2020

Oggetto: Riapertura ordinaria del cimitero a partire dal 3 giugno 2020

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19;

Verificato che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 ed il successivo del 17 maggio 2020;

VISTE le "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" emanate dal Ministero della Salute in data 08/04/2020;

Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Calabria, le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO dell'indicazione positiva, fornita dalla Risposta della Presidenza del Consiglio alla domanda circa la possibilità di recarsi al cimitero anche al di fuori delle cerimonie pubbliche formulata a seguito dell'emanazione del DPCM 26/04/2020;

EVIDENZIATO che nella suddetta risposta vengono ribadite le condizioni a base di questa riapertura, riguardanti il divieto di assembramento e l'obbligo del distanziamento interpersonale, in difetto delle quali il Sindaco può nuovamente disporre la temporanea chiusura;

Visto il proprio precedente Avviso con il quale è stata disposta la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la propria precedente ordinanza n. 25 del 30/04/2020, con la quale è stata disposta e regolamentata la riapertura in via eccezionale ed urgente del Cimitero comunale nei giorni di giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio 2020;

Vista, altresì, la propria precedente ordinanza n. 27 del 07/05/2020, con la quale è stata disposta e regolamentata la riapertura del Cimitero comunale, a far data dal 10 maggio 2020, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

Atteso che nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale è doveroso favorire il sentimento comune di vicinanza e rispetto nei confronti dei defunti, nonché la possibilità che i cittadini individualmente testimonino con le visite presso le tombe dei propri cari, sentimenti di affetto, vicinanza e rispetto;

Ritenuto che l'attuale situazione relativa al contagio da COVID-19 consente l'apertura ordinaria del Cimitero comunale a far data dal 3 giugno 2020, secondo i normali orari, dal lunedì alla domenica, sempre nel rispetto delle norme e delle indicazioni a carattere preventivo stabilite al fine del contenimento dell'epidemia da Covid-19;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 27 del 07/05/2020, con la quale – essendo nel frattempo mutate le condizioni giuridiche e fattuali che erano state alla base delle precedenti disposizioni comunali restrittive sopra rammentate - si disponeva la riapertura del cimitero comunale, con limitazione di orari e giorni di accesso e determinazione di specifiche modalità di ingresso e sorveglianza;

VALUTATA l'esigenza di ampliare l'orario di apertura del cimitero comunale nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziali contagi, allo scopo precisando le ritenute necessarie misure di contenimento;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del d. lgs. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. **La riapertura del cimitero comunale a partire dal 3 giugno 2020** secondo l'ordinario orario tenuto precedentemente alla emergenza COVID-19, per tutti i giorni della settimana, nel rispetto delle disposizioni per l'accesso di seguito indicate:
 - **accesso e fruizione degli spazi all'interno del cimitero sono consentiti solo con l'utilizzo di mascherine e guanti o, in mancanza, garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico;**
 - **accesso individuale e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo al suo interno;**
 - **permanenza non superiore ai 30 minuti con divieto di stazionamenti ravvicinati di persone all'interno e all'esterno onde evitare qualsiasi opportunità di assembramento;**
 - **l'ingresso verrà consentito a non più di 10 persone per volta;**
 - **vige l'assoluto divieto di forme di assembramento;**
 - **si accede solo dall'ingresso centrale, con uscita dai cancelli laterali;**
 - **la persona anziana ovvero non autosufficiente può essere accompagnata da una sola persona, parente/congiunto;**
2. il personale addetto ai Servizi cimiteriali, in caso di accesso di cittadini non conforme a quanto sopra stabilito, comunicherà la circostanza alla polizia locale per i provvedimenti conseguenti;

DISPONE

che la presente ordinanza entrin in vigore dal 3 giugno 2020 e resta valida fino a nuova disposizione;

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle responsabilità di cui al Decreto-legge n. 19/2020;

DISPONE

che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni. Dà mandato alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Calabria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Cosenza;
- al Comando polizia locale;
- alla Questura di Cosenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari;
- all'Ufficio tecnico comunale.

Dalla residenza municipale, 01/06/ 2020

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto Ameruso